



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MINCATO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE GIGLIO

Seduta del 24/03/2020

FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento rimborsabile tramite cessione del quinto della pensione, stipulato in data 22/9/2014 ed estinto anticipatamente alla 50^a rata previa emissione di conteggio estintivo del 16/11/2018, l'odierna ricorrente, insoddisfatta degli esiti della prodromica fase di reclamo, si rivolge tramite avvocato all'Arbitro e chiede la condanna dell'intermediario al rimborso degli oneri anticipati e non goduti, al netto di quanto già riconosciuto in conteggio estintivo, oltre alla retrocessione di parte degli interessi a suo dire pagati illegittimamente:

L'intermediario, regolarmente costituitosi, si oppone alle richieste formulate dal ricorrente, eccependone l'infondatezza in fatto ed in diritto.

In particolare, in ordine alle commissioni, ne rammenta il carattere *up front*, ben portato a conoscenza del cliente a mezzo modulo SECCI e del relativo allegato; per quanto attiene la commissione dell'intermediario del credito, pure sottolinea le caratteristiche della stessa che impedirebbero di qualificarla quale *recurring*, essendo intervenuto un agente in attività finanziaria, i cui poteri e le cui attività erano a conoscenza del cliente.

Per quanto riguarda il premio afferma, pur senza fornire prova in merito, l'avvenuto ristoro da parte della compagnia, in ossequio al criterio stabilito nella polizza collettiva, sottoscritta e conosciuta dal cliente.

In riferimento agli interessi, richiama precedenti Arbitrali e della Giustizia ordinaria affermantili la legittimità del piano di ammortamento alla francese, contestando altresì l'assenza di qualsivoglia perizia e/o consulenza econometrica a supporto della tesi



dell'anatocismo.

Inoltre, dichiara di aver già effettuato i seguenti rimborsi:

in data 26/6/2019, ha riconosciuto in favore del cliente la somma pari ad € 291,67 calcolata in base al criterio proporzionale per le "spese d'istruttoria" previste dalla lett. D della Sezione 3.1 del modulo SECCI.

Pertanto, l'intermediario resistente conclude chiedendo al Collegio di respingere il ricorso. Con repliche del 9.1.2020 il ricorrente richiama la sentenza della CGUE del 11/9/2019 (cd. Lexitor). Con memoria di controrepliche, l'intermediario contesta aspramente l'interpretazione fornita da parte attrice della suddetta sentenza, contestando l'efficacia diretta orizzontale dell'art. 16, paragrafo 1, della Direttiva Europea 2008/48/CE, anche nell'interpretazione che ne ha dato la Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11 settembre 2019.

DIRITTO

La parte ricorrente ha sottoposto all'Arbitro le seguenti questioni:

1. la mancata restituzione della quota non maturata delle commissioni a seguito dell'estinzione anticipata del corrispondente contratto di prestito rimborsabile mediante cessione del quinto;
2. la mancata restituzione del premio assicurativo non goduto;
3. un'asserita illegittimità del piano di ammortamento francese allorché il contratto non giunga a naturale scadenza, oltre all'anatocismo degli interessi suddetti poiché prodottisi anche sulle spese fisse del contratto (domanda non accompagnata da perizia tecnica né da altre allegazioni).

Il ricorrente ritiene che tutte le commissioni abbiano natura *recurring*.

L'intermediario ritiene che le commissioni A e B siano *up front* mentre le commissioni C, D, F e G siano *recurring* (e le restituisce integralmente secondo il criterio pro-rata temporis lineare).

Evidenzia il Collegio che secondo gli orientamenti consolidati dei Collegi le commissioni A e B sono da considerarsi *up front*, trattandosi di attività tipicamente prodromiche alla stipula e in alcun caso estensibili anche all'esecuzione del contratto.

Giova poi evidenziare che in merito alla restituzione dei costi *up-front* è intervenuta la nota sentenza della CGUE dell' 11.9.2019.

La Corte di Giustizia europea ha affermato che "l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23.4.2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori ... deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore", compresi quindi quelli non dipendenti dalla durata del contratto.

A tale *dictum* si è conformato il Collegio di Coordinamento dell'ABF, con decisione 26525/2019, enucleando il seguente principio di diritto:

"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 *sexies* TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i



costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Quanto al metodo di calcolo dei costi *up-front*, il Collegio si è così espresso:

"Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento".

Questo Collegio, aderisce al criterio enucleato dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi *up front* da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente "forza di legge tra le parti" (art. 1372 c.c.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla "integrazione giudiziale secondo equità" (art. 1374 c.c.).

Reputa quindi il Collegio di accogliere la domanda restitutoria per le seguenti voci di costo "istantanee" per gli importi appresso indicati:

commissione lettera A euro 650,92, importo calcolato "in proporzione agli interessi", tenuto conto che detta commissione è pari ad euro 1.797,56; che il TAN contrattuale è pari al 4,30%, con percentuale di calcolo del 36,21%.

Commissione lettera B euro 240,75, importo calcolato "in proporzione agli interessi", tenuto conto che detta commissione è pari ad euro 664,85; che il TAN contrattuale è pari al 4,30%, con percentuale di calcolo del 36,21%.

Per un dovuto pari ad euro 885,85, non sfuggendo al Collegio che le voci di costo in contratto alle lettere C, D, F, e G sono state già oggetto di retrocessione, in applicazione al criterio lineare.

Da ultimo, va precisato sulla asserita mancata restituzione del premio assicurativo non goduto che il ricorrente ha richiesto l'applicazione del criterio del *pro rata temporis* lineare per euro 508,73 ($872,10 : 120 \times 70$ rate residue). La compagnia assicuratrice, per il tramite dell'intermediario, ha restituito euro 371,01, somma calcolata secondo i criteri specificati nelle condizioni di assicurazione resi noti *ex ante* al ricorrente.

Null'altro è dovuto a tale titolo poiché dagli atti emerge quanto segue:

l'articolo 11 del contratto relativo all'estinzione anticipata prevedeva la restituzione del premio non goduto secondo "i criteri e le modalità previsti dalle condizioni di polizza";

il cliente ha sottoscritto l'adesione alla polizza e specificava di avere ricevuto per presa visione le condizioni di assicurazione;

l'intermediario produce tali condizioni di polizza, sottoscritte pagina per pagina dal ricorrente, in cui, all'articolo 1.9, veniva descritto il criterio di rimborso del premio assicurativo.

Secondo gli orientamenti consolidati dei Collegi in merito alla restituzione del premio assicurativo il criterio contrattuale conosciuto *ex ante* esclude la possibilità di invocare il diverso criterio proporzionale.

Infine, venendo alla doglianza mossa in ordine all'asserita illegittimità del sistema di ammortamento cd. francese nei casi in cui il contratto non giunga a naturale scadenza, bensì venga anticipatamente estinto, il Collegio osserva che l'odierno attore non allega alcuna perizia econometrica

Già tale negligenza potrebbe, di suo, considerarsi invalidante della pretesa attorea; l'Arbitro si è già a più riprese espresso in ordine alla legittimità del piano di ammortamento



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

alla francese, incapace di generare interessi anatocistici (cfr. *ex multis* Collegio di Bologna decisione n. 5230/2017).

Inoltre, il cliente era a conoscenza delle modalità di ammortamento del prestito, reso edotto attraverso il modulo SECCI.

Pertanto residua come domanda da accogliere solo quella dei costi non goduti, calcolati in euro 885,85 oltre accessori, come meglio precisato in precedenza.

La spese di assistenza non vengono riconosciute, visto il carattere seriale della questione.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 885,85, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO